

Sentenza N. 4225/2021  
Reg. gen. Sez. Lav. N. 4326/2017



Repubblica Italiana  
In nome del popolo italiano

## LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

V SEZIONE LAVORO

composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Maria Antonia Garzia	Presidente
Dott. Carlo Chiriaco	Consigliere rel.
Dott.ssa Sabrina Mostarda	Consigliere

ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 19/11/2021, la seguente

### SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 4326 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017 vertente

TRA

\_\_\_\_\_ ) rappresentata e difesa come in atti  
dall'Avv. PARPAGLIONI MARA, con domicilio eletto VIA FLAMINIA, 195 - ROMA

APPELLANTE

E

**GEDI - GRUPPO EDITORIALE SPA** ( c.f. 00488680588), rappresentata e difesa come in atti  
dall'Avv. FAVALLI GIACINTO e dall'Avv. ZUCCHINALI PAOLO, con domicilio eletto in PIAZZA  
MAZZINI, 27 - ROMA

APPELLATA

**INPGI** ( c.f. 02430700589), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. GIORDANO  
CRISTIANA, con domicilio eletto in VIA NIZZA, 35 - ROMA

APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE

**Oggetto:** appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 6135/2017, pubblicata in data 22/06/2017.





RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. - Con ricorso depositato in data 18/12/2017 *ARUBAPEC S.p.A.* ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta al fine di ottenere nei confronti del Gruppo Editoriale GEDI s.p.a. e dell'Inpgi: l'accertamento della sussistenza *inter partes* di un rapporto di lavoro subordinato a far tempo dal 1 marzo 1990 ( o dalla data ritenuta di giustizia) tuttora in essere; il riconoscimento del diritto all'inquadramento dal 1990 all'agosto 2004 come pubblicista ex art. 36 cnlg e dal settembre 2004 quale redattore ordinario ex artt. 1 e 11 cnlg e di percepire il relativo trattamento economico e normativo; per l'effetto la condanna della società convenuta a corrisponderle le differenze retributive maturate in relazione alle due qualifiche di cui sopra quantificate in € 323.254,55 ed € 68.258,26 per ratei tfr calcolati fino a ottobre 2015 come da conteggi allegati al ricorso; in subordine, previo riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso, accertare il diritto all'inquadramento ex art. 2 cnlg quale collaboratore fisso ed al relativo trattamento economico e normativo e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento delle relative differenze retributive commisurati in € 2.916,00 mensili; accertare l'omissione contributiva ed assistenziale della convenuta presso l'Inpgi per tutto il periodo da marzo 1990 ad oggi o dalla data ritenuta di giustizia e condannare la stessa al versamento dei contributi non prescritti fino ad ottobre 2015 pari ad euro 88.479,00 e per il periodo prescritto condannare la società al risarcimento del danno pensionistico subito dalla ricorrente ex art. 2116 2° comma c.c. e 13 l. 1338/62 corrispondente alla riserva automatica prevista dalla norma citata e/o alla costituzione della rendita vitalizia pari ad euro 175.566,00 o alla somma accertata con ctu, oltre rivalutazione ed accessori. Con vittoria di spese.

Ad avviso del Tribunale, nel rapporto intercorso tra le parti, non erano ravvisabili indici rivelatori della subordinazione, sia in generale che con specifico riguardo all'attività giornalistica. La ricorrente in maniera autonoma e senza vincoli orari; non aveva mai dovuto garantire la presenza tra una prestazione e l'altra né assicurare la reperibilità; non doveva chiedere ferie. In definitiva non era assoggettata al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

L'impugnativa della sentenza è affidata a due articolati motivi ai quali resiste la società appellata chiedendone il rigetto.

Si è costituito in questo grado l'Inpgi che ha spiegato appello incidentale tardivo nei confronti della società appellata, diretto alla riforma della sentenza di primo grado relativamente al denegato accertamento della natura subordinata dell'attività giornalistica dedotta in giudizio con richiesta di condanna della medesima convenuta al versamento dei contributi dovuti.





Disposta ed espletata attività istruttoria orale per mezzo di consulenza tecnico-contabile, all'odierna udienza di discussione la causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa come da dispositivo.

2. - Preliminarmente, in rito, va dichiarato improcedibile l'appello incidentale proposto dall'Inpgi non avendo quest'ultimo provveduto alla tempestiva notifica alle parti della memoria di costituzione contenente l'impugnazione incidentale ai sensi dell'art. 436, secondo comma, c.p.c..

3. - Passando al merito del gravame principale con il primo articolato motivo l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2049, 2575 c.c. e degli artt. 1 e 11 del ccnl giornalisti nonché dell'art. 12, disp. prel. e artt. 1362,1363 c.c., sotto altro profilo, l'omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla complessiva valutazione delle prove.

Con tale mezzo, la giornalista ha richiamato il proprio *excursus* lavorativo per conto della società resistente ( già Gruppo Editoriale l'Espresso s.p.a.) con il quale si rappresentava di avere svolto attività giornalistica per la testata l'Espresso sin dagli inizi degli anni novanta ( dal 15-9-1989 al 28-2-1990 come stagista; dal 1-3-1990 al 28-2-2005 senza alcuna regolarizzazione, venendo retribuita a pezzo; dal 1-3-2005 al 31-12-2015 mediante contratti di collaborazione di durata annuale tranne l'ultimo di durata bimestrale; dal gennaio 2016 senza formalizzazione), scrivendo pezzi per rubriche fisse ( "Tentazioni" durata tredici anni; "Active" e "Beauty" dal 2002 al 2012; " Mass Media" e "Il Borsino" dal 1998 al 2005; " Chi sale...chi scende "Moda & Lifestyle" dal 2011 al 2015, che comprendeva almeno tre pezzi a settimana); che per tutta la durata del rapporto l'attività svolta aveva avuto le caratteristiche della subordinazione in quanto: era inserita pienamente nella struttura aziendale (redazione) con sottoposizione al controllo e alle direttive dei superiori i gerarchici (capi servizio, capi redattori, vice direttori e direttori); si recava quotidianamente presso la redazione osservando un orario di lavoro di almeno otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana; aveva una propria postazione lavorativa con scrivania, computer, utenza telefonica, quattro caselle di posta proprio nome; partecipava quotidianamente alle riunioni di redazione dove le venivano affidati servizi ed articoli da realizzare; veniva inviata a seguire eventi di moda ed in tal caso organizzava il viaggio tramite la segreteria di redazione conseguente rimborso delle spese sostenute; doveva giustificare assenze e malattie e doveva concordare le ferie con la redazione; aveva avuto nel corso del tempo l'assegnazione e la responsabilità di varie rubriche fisse nel settore di moda e costume, meglio specificate in ricorso; era stata retribuita con cadenza fissa anche per articoli consegnati e non pubblicati ed era rimasta nella disponibilità del datore di lavoro tra una prestazione e l'altra.

Ciò premesso, ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie avendo in particolare il tribunale ipotizzato che le modalità della prestazione fossero conformi, anche con riferimento al periodo non formalmente regolamentato da alcun contratto, al modello di collaborazione autonoma, omettendo di scrutinare l'oggetto della prestazione ivi dedotta.





Con il secondo dei proposti motivi l'appellante censura la sentenza *de qua* per avere disatteso la domanda subordinata di riconoscimento della sussistenza di un rapporto giornalistico quale collaboratore fisso ex art. 2 ccnl giornalistico. Richiama al riguardo la giurisprudenza favorevole della Corte di legittimità anche con riferimento alla determinazione della retribuzione ad esso spettante.

4. - I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, sono fondati per quanto di ragione e impongono la riforma della sentenza impugnata nei termini che seguono.

4.1. - Il Tribunale ha ritenuto che, ancorché la ricorrente abbia svolto nel periodo in esame attività giornalistica (ma tale circostanza come si è visto, non è contestata), l'istruttoria espletata non avrebbe disvelato la natura asseritamente subordinata di tale attività.

La sentenza ha così riassunto le risultanze di prova orale:

«Il teste ha dichiarato:

*"Sono stato direttore dell'Espresso dall' ..... fino al ..... ..ho conosciuto la ricorrente per motivi lavorativi allorquando ho iniziato a lavorare come direttore dell'Espresso. La ricorrente era una collaboratrice del nostro giornale, anzi era uno dei tanti collaboratori del settimanale. Con specifico riferimento al periodo per cui posso riferire in via diretta dichiaro che la ..... li occupava in particolare di c.d. "life style" cioè di stili di vita e di tendenza. Circa le modalità operative della sua attività mi sembra che la ricorrente proponesse i suoi pezzi alla capo redazione del settore che ho detto, cioè ..... Come sempre accade per i collaboratori il pezzo veniva valutato ed il redattore o colui che quella settimana si occupava dell'argomento decideva se pubblicarlo o no. Almeno nel periodo in cui ci sono stato io gli articoli della ricorrente sono stati pubblicati con cadenza settimanale. Può essere capitato che venisse proposto dal giornale un pezzo alla ricorrente, ella era comunque libera di rifiutarlo. In genere la ricorrente mandava gli articoli via mail. Non sono in grado di riferire di un episodio specifico in cui l'articolo proposto alla ricorrente è stato rifiutato, in quanto non ho mai provveduto personalmente ad assegnare un pezzo alla ricorrente. Specifico che a partire da marzo 2015, sulla base di un piano editoriale da me predisposto, fu deciso di non pubblicare più articoli afferenti certi settori: tra questi life style o simili, ma anche altri come ad esempio turismo. A partire dunque da tale data la ricorrente scrisse di cultura e società, anche nel supplemento mensile dedicato alle Regioni. Da tale periodo la cadenza degli articoli era superiore a quella settimanale. Nella mia qualità di direttore convocavo almeno tre riunioni di redazione alla settimana, di regola il lunedì, il mercoledì ed il venerdì. Escludo che a tali riunioni abbia mai partecipato la ricorrente. Vi partecipavano infatti i redattori. Per il periodo in cui posso riferire la ricorrente non ha mai tenuto una rubrica fissa. La ricorrente aveva un contratto di collaborazione e veniva pagata annualmente. Nella redazione del giornale le ferie venivano programmate sulla base di periodici piani ferie, nei quali non è stata mai inserita la ricorrente né alcun altro collaboratore. Tendo ad escludere che la*





Corte di Appello di Roma

*ricorrente abbia lavorato in redazione, poteva al più venire di tanto in tanto anche per parlare con i colleghi. Che io sappia non aveva un computer o una scrivania assegnati dal giornale. In tutti i casi in cui ho parlato di collaboratore ho inteso dire collaboratore esterno. La ricorrente non aveva alcun obbligo di orario. Non aveva assolutamente obbligo di presenza. Non doveva giustificare in alcun modo eventuali assenze o impedimenti. Non aveva alcun obbligo di disponibilità o reperibilità. Non so se abbia lavorato in contemporanea per altri giornali, ma se lo avesse fatto non ci sarebbe stato alcun problema in quanto il contratto di collaborazione non prevede un'esclusiva. Il settore life style era diretto dal capo redattore come ho già detto. Oltre alla ricorrente gli articoli di tale settore venivano affidati anche ad altri collaboratori...non ricordo l'esistenza di una rubrica fissa chiamata "tentazioni". In ogni caso, sicuramente la stessa non c'era a partire dal marzo 2015 in quanto eliminai i settori un po' più leggeri del giornale. Non ho mai assegnato personalmente dei pezzi alla ricorrente. Mi capita di assegnare personalmente a giornalisti o anche in alcuni casi, collaboratori, degli articoli, riguardanti perlopiù politica, economia o inchieste, in genere quella che diventava la copertina del settimanale".*

Il teste ha riferito:

*"Sono giornalista professionista. Dal 1° ottobre 2014 sono in pensione. Sono arrivato all'Espresso nel per ricoprire l'incarico di vicedirettore cosa che ho fatto fino al poi sono rimasto in forza al giornale ma senza esercitare le funzioni, fino al pensionamento. Conosco la ricorrente per motivi lavorativi sin da quando sono arrivato all'Espresso. La ricorrente era una collaboratrice del giornale in forza di un rapporto di collaborazione continuativa. La ricorrente curava la "confezione" di alcune rubriche fisse del giornale ed all'occorrenza si occupava di scrivere articoli che proponeva lei o che le venivano assegnati. L'unica rubrica fissa che mi viene in mente riguardava la moda, ma non ne ricordo il nome. Direi che la ricorrente si occupava di più di una rubrica fissa ma non so dirne il numero esatto, né l'argomento. Comunque erano tutte attinenti alla moda. Specifico che non ricordo perché io mi occupavo per la massima parte economia e attualità, mentre il settore moda era competenza specifica del direttore, che all'epoca era. Ché ricordi la ricorrente si occupava principalmente del settore moda. Ricordo sia di articoli proposti dalla ricorrente che di articoli proposti dal giornale, che io sappia la ricorrente non ha mai rifiutato un articolo proposto dal giornale. Vedevo la ricorrente in redazione in modo costante, intendo dire più giorni alla settimana non so specificare l'orario. Non so dire esattezza come trasmettesse gli articoli. La ricorrente aveva una scrivania assegnata dal giornale, non so se usasse un computer aziendale. Non ho mai avuto a che fare direttamente con la ricorrente per ragioni lavorative. Noi giornalisti andavamo in ferie sulla base di turni, non so dire se la ricorrente fosse inserita in detti turni. Che io sappia la ricorrente non aveva obblighi di orario, che io sappia la stessa non doveva giustificare assenze o malattie... Quando c'ero io era il capo redattore della sezione società, questo era il settore per il quale scriveva*





Corte di Appello di Roma

la ricorrente. Non so dire direttamente ma posso immaginare che la predetta assegnasse degli articoli alla ricorrente in detto settore. Che io sappia la ricorrente non aveva l'obbligo di rimanere disponibile, non so che cosa prevedesse al riguardo il suo contratto. Di sicuro io non avevo imposto tale obbligo alla ricorrente, non so dire se altri lo abbiano fatto. Non so dire se la ricorrente venisse inviata dal giornale per seguire fiere, eventi e sfilate di moda, se ne occupavano altri colleghi, nella specie la capo redattore ed il direttore.

Non ricordo se la ricorrente avesse una mail aziendale. Ricordo che quando veniva in redazione aveva in mano pacchi di posta... non so dire nello specifico se fosse posta cartacea indirizzata alla ricorrente presso la redazione del giornale. Non so dire se la ricorrente avesse una linea telefonica aziendale fissa o se avesse un cellulare aziendale. Ricordo di avere parlato con la ricorrente al telefono: in tali casi il reperimento avveniva a cura della mia segreteria per cui non so dire se venisse contattata ad una utenza fissa o mobile. La ricorrente aveva una stanza ubicata nel piano inferiore rispetto al mio, insieme a tre colleghi giornalisti interni:

...Non so dire se la ricorrente avesse a disposizione un armadietto chiuso a chiave.

Ricordo di avere visto più la ricorrente partecipare alle riunioni di redazione di tutto il giornale. Non so se la stessa partecipasse a riunioni del settore moda e società, io non vi partecipavo, come ho già detto mi occupavo di altri argomenti. Se consideriamo le rubriche e gli articoli la ricorrente scriveva con cadenza settimanale e anche più. Non so precisare il numero di articoli".

La teste a ha dichiarato:

"Sono giornalista ed ho svolto la mansione di grafico presso l'Espresso da al 2010, anno in cui sono andata in pensione..... Conosco la ricorrente per motivi lavorativi. Ci conoscemmo nel 1989/90 quando lei arrivò all'Espresso durante la direzione di . La ricorrente allora si occupava di economia e lo ha fatto finché è esistito l'inserto affari e finanza e cioè fino al 91 circa. Poi si è occupata della sezione salute ed in contemporanea della sezione società. Dal 1989/90 ho visto la ricorrente presso la redazione dell'Espresso tre o quattro volte alla settimana. Si trattava di giorni fissi ma in questo momento non ricordo quali erano, non ricordo infatti quali erano i giorni di chiusura della sezione cui era addetta la ricorrente. La ricorrente aveva assegnate delle rubriche fisse ad esempio "Beauty" nella sezione salute e "Active" nella sezione società. Ho curato io l'impaginazione di tali rubriche ed ho avuto a che fare con la ricorrente, ricordo che nella testata vi era scritto "a cura di . Ricordo che tenne la rubrica Beauty dal 91 al 2010 e Active dal 2002 al 2010. Si trattava di rubriche settimanali. Per l'impaginazione vi era uno schema fisso di cui io dovevo tenere conto, la ricorrente mi forniva le immagini e si occupava di scrivere i pezzi accanto ad ogni foto e le didascalie. Per queste pagine la diretta referente era la , io ho sempre avuto contatto con lei. Ricordo anche della rubrica Piaceri e passioni assegnata alla ricorrente ma dal punto di vista grafico non era assegnata a me ma ad un altro collega. Ricordo inoltre che la ricorrente scriveva articoli di moda e benessere, comunque nel settore società".







periodi fossero sempre gli stessi durante l'anno o se variassero. Non so ricordare con precisione la durata di tali periodi di assenza. La ricorrente si rapportava con l'ufficio fotografico con cadenza almeno di una volta la settimana, ma anche di più per portare le fotografie che lei stessa procurava o per dare indicazioni affinché noi potessimo procurarci le fotografie per illustrare le rubriche o articoli scritte da lei stessa ovvero riguardanti contributi di collaboratori esterni che ella coordinava. Ad esempio che per un periodo tenne una rubrica, non so ulteriormente precisare, non ricordo i nomi di altri collaboratori. Ho riferito che la ricorrente coordinava i collaboratori in quanto era lei a dirmi gli argomenti su cui avrebbero scritto i collaboratori in quella settimana. Forse ho usato un termine sbagliato. Nel periodo in cui posso riferire ricordo che vi era una rubrica fissa chiamata "beauty", non so riferire con precisione su altre".

La teste ha dichiarato:

"... Attualmente sono pensionata. Ho lavorato per l'Espresso in qualità di segretaria dal . al

Ho conosciuto la ricorrente per motivi lavorativi mi sembra dal . La ricorrente era una collaboratrice del giornale. Posso riferire che la stessa veniva spesso in redazione per fare il suo lavoro. Io ho svolto la mia attività nella segreteria di redazione. Ho visto la ricorrente presso il giornale fino al mio pensionamento. Non posso riferire per il periodo successivo. So che la ricorrente si è occupata in anni diversi di due rubriche "Beauty" e "Tentazioni" ma non so riferire l'anno esatto in cui c'era una o l'altra rubrica. Io lavoravo in base a turni di mattina o di pomeriggio. La ricorrente veniva spesso di mattina in redazione a ritirare la sua posta, ma mi capitato di vederla anche di pomeriggio. In redazione vi erano delle postazioni per i collaboratori e la ricorrente si avvaleva di queste, utilizzando quasi sempre la medesima. Ciò particolarmente quando la sede era in via Po. Non so riferire punto allorquando la sede venne trasferita in largo Fochetti che era più dispersiva. Non so dire se la ricorrente avesse un orario di lavoro. Non so dire come fosse regolato il rapporto di lavoro della ricorrente. La ricorrente si rapportava con che era il suo capo servizio del settore società. Si rapportava anche con altri ad esempio ha avuto a che fare anche con i vari direttori del giornale ma in questo momento io ricordo particolarmente . Non sono mai stata presente ai colloqui tra la ricorrente e .

La ricorrente che io sappia non era inserita in un turno ferie, era a sua discrezione andare in ferie quando poteva assentarsi. Non so dire di accordi sul punto esistenti tra la ricorrente e o altri capi servizio. Ricordo che la ricorrente veniva inviata a manifestazioni di moda o attinenti a ciò di cui si occupava e le venivano rimborsate le spese. Del rimborso spese si occupava l'amministrazione inoltravo solo la richiesta di rimborso ed i documenti giustificativi. Ricordo di avere preparato le lettere di accredito della ricorrente per partecipare alla manifestazione. Tali lettere erano a firma del direttore o del capo servizio...ricordo di avere passato numerose telefonate che alla ricorrente giungevano in redazione da parte di società di moda che la contattavano per ragioni







del giornale le ferie vengono proposte dai capi servizio che si coordinano tra loro e sottopongono un piano al direttore che verifica la copertura di ogni servizio a poi lo approva. La ricorrente in quanto collaboratore non era inserita nel piano ferie, al più poteva coordinarsi con il capo servizio per quanto riguardava la rubrica. Posso dire di avere visto ogni tanto la ricorrente in redazione, ciò avveniva allorquando la stessa portava gli articoli che aveva scritto o quando doveva prendere accordi con il capo servizio. Tendo ad escludere che la stessa lavorasse in redazione: in quanto direttore se lo avessi visto o saputo non lo avrei permesso. La ricorrente non aveva alcun obbligo di orario. Non aveva assolutamente obbligo di presenza. Non doveva giustificare in alcun modo eventuali assenze o impedimenti. Non aveva alcun obbligo di disponibilità o reperibilità. Non ricordo il periodo ma ricordo che la ricorrente scrisse per La Repubblica. Oltre alla ricorrente, gli articoli del settore società venivano affidati anche ad altri collaboratori, ad esempio [redacted], ma ce ne erano anche altri. Non ricordo di avere mai assegnato personalmente dei pezzi alla ricorrente. Mi è capitato di assegnare personalmente a giornalisti o anche in alcuni casi, collaboratori, degli articoli, dei quali verificavo l'oggetto che doveva essere coerente con il giornale che sarebbe uscito quella settimana... Subito dopo la mia uscita da direttore si è concretizzata una riduzione della foliazione del giornale ed una diversa scansione delle sezioni che ha prodotto la cancellazione di alcune rubriche, tra cui quella affidata alla ricorrente ma anche altre, ad esempio rubriche di commento di editorialisti...nella fase 2010-2014 ricordo che [redacted] chiese alla ricorrente di coprire alcuni eventi della manifestazione moda Pitti Uomo, con il mio consenso ovviamente. Ciò voleva dire effettuare brevi interviste o colloqui con stilisti e fornire notizie riguardanti prodotti, tendenze, sfilate ecc. "

Il teste Arosio [redacted] ha dichiarato:

"...ho lavorato presso l'Espresso dal giugno [redacted] al 30 settembre [redacted] 5. Dal [redacted] 2000 in poi sono stato uno dei capo redattori. Attualmente sono in prepensionamento. Dal 1986 al 1989 ho lavorato a Roma alla vecchia sede dell'Espresso di via Po 12. Dal 1989 in poi ho sempre lavorato a Milano pur venendo a Roma varie volte l'anno. Conosco la ricorrente per motivi lavorativi dai primi anni '90, direi all'incirca dal 1995. L'ho conosciuta quando venivo a Roma: nei primi anni dopo il mio trasferimento ciò avveniva sei o sette volte l'anno. Nel tempo il numero di tali viaggi a Roma si ridusse fino a divenire di due o tre volte l'anno. La ricorrente si occupava di costume e società ed in prevalenza di moda dai primi anni 90. Ha sempre operato in questo settore e per me è stata la collega che si occupava di moda. Ella ha sempre lavorato per la sezione società e poiché anche io a volte ho scritto per la sezione società mi è capitato di lavorare per il settore in cui lavorava la [redacted]. Da un punto di vista professionale ho avuto a che fare con la ricorrente fino alla fine della 2015 allorquando la rubrica seguita dalla [redacted], all'interno delle sezione denominata "Passioni" venne eliminata dall'allora direttore [redacted] seguito della riforma del giornale. Il nome storico della rubrica è stato "tentazioni". Inoltre vi erano anche singole notizie brevi siglate dalla [redacted] mentre le notizie importanti erano firmate dalla ricorrente. Posso affermare che la [redacted] seguiva [redacted]





*Tentazioni. La ricorrente venne chiamata a collaborare per tenere questa rubrica, ciò avvenne entro la fine del 2002 ma non ricordo la data esatta. Era una rubrica di moda e stile. Preciso che per alcuni mesi, forse tre, la rubrica venne tenuta da una giornalista interna Giacaranda Caracciolo Falck.*

*La rubrica era settimanale. La ricorrente veniva presso il giornale una volta alla settimana o ogni dieci giorni e decidevamo quali foto inserire nella rubrica. In genere erano sette o otto foto. Tutto ciò non richiedeva molto lavoro e pertanto ogni volta decidevamo le foto per più numeri. Dopodichè la ricorrente da casa ci mandava tramite mail le didascalie per ogni foto. La rubrica tentazioni era fatta solo di foto e didascalie. Per quanto mi riguarda, la ricorrente ogni tanto scriveva articoli di moda in occasione di eventi tipo Pitti. Per questo particolare evento che si tiene a Firenze, scriveva il pezzo prima e poi si recava abbastanza regolarmente a seguire il detto evento di persona, ciò al fine di fare uscire l'articolo in edicola contemporaneamente all'evento. Non mi risulta che la ricorrente avesse un orario fisso di lavoro. Non aveva una postazione lavorativa assegnata ma si avvaleva di una scrivania messa a disposizione per i collaboratori. Non doveva assolutamente giustificare assenze o malattie. Non era assolutamente tenuta a chiedere autorizzazione per andare in ferie. Ella mi comunicava quando sarebbe stata assente ma per ragioni organizzative. I giornalisti interni vanno in ferie sulla base di un piano ferie, la ricorrente non era inserita nel piano ferie. Che io ricordi la ricorrente non andava a seguire direttamente altri eventi moda. La ricorrente aveva rapporti sia con me sia con altre sezioni del giornale. Mi è capitato di dirle di scrivere articoli analogamente a quanto è accaduto con altri collaboratori. E' accaduto che la ricorrente mi proponesse articoli ed io di volta in volta valutavo se l'idea era interessante. In caso positivo l'articolo veniva pubblicato a firma della ricorrente, altrimenti veniva rifiutato. La ricorrente mandava gli articoli via mail. Non mi pare che la ricorrente abbia mai rifiutato un articolo che le era stato proposto. La ricorrente non aveva nessun obbligo di rimanere a disposizione dell'Espresso tra un pezzo e l'altro. Mi pare che una volta la ricorrente mi riferì di avere scritto un articolo per in mensile Elle. Altro al riguardo non so riferire. La ricorrente non ha mai partecipato a riunioni di redazione. Preciso che l'evento Pitti si tiene due volte l'anno".*

4.2. - Alla stregua di siffatte risultanze il tribunale ha ritenuto che non sussistesse alcun elemento che consenta di affermare la sussistenza in capo alla ricorrente del vincolo di dipendenza, cioè dell'obbligo di rimanere a disposizione tra una prestazione e l'altra. Ha escluso per ciò solo la natura subordinata della prestazione lavorativa resa dalla giornalista sia pure nella forma del collaboratore a tempo fisso.

La Corte deve dissentire da tale ricostruzione.

4.3. - Invero, va evidenziato, sulla base dei fatti risultati dimostrati nel corso dell'istruttoria, che la prestazione è stata resa dalla ricorrente continuativamente ed in maniera tutt'altro che occasionale. Poteva variare il numero degli articoli ma la prestazione era continuativa, costantemente cadenzata nel tempo, tenuto conto della frequenza delle numerose rubriche all'interno delle quali erano inseriti i pezzi





Corte di Appello di Roma

tale rubrica da molto prima che io prendessi la responsabilità come capo redattore del settore Passioni. Ricordo che la ricorrente seguiva anche insieme ad altri la settimana della moda a Milano, l'evento Pitti Uomo a Firenze e mi pare anche eventi a Roma. Ricordo che dalla redazione romana veniva a Milano per la settimana della moda soprattutto la collega [redacted], ricordo che venne anche la ricorrente ma non sono assolutamente in grado di stabilire la frequenza e comunque ribadisco che principalmente veniva la [redacted]. Ricordo che dal 2003 almeno la ricorrente ha avuto contratti di collaborazione annuali di volta in volta rinnovati. Ritengo che tali contratti si conclusero nel 2015 quando la collaborazione si interruppe con l'avvento [redacted]. La ricorrente non aveva obbligo di presenza quotidiana presso il giornale, parlare di obbligo sarebbe improprio. Tuttavia posso affermare che la ricorrente passava molto tempo in redazione poiché aveva una rubrica fissa e la sua era una presenza regolare. Negli anni 2014 e 2015 io sono stato il suo capo redattore diretto per il settore "passioni". Ricordo che io ero a Milano e lei a Roma e ci sentivamo almeno due volte alla settimana sia per decidere quale servizio fare sia per mettere in pagina il servizio. Ci sentivamo a volte sul suo cellulare a volte su una utenza interna dell'Espresso. Non saprei dire se la ricorrente avesse una propria postazione lavorativa assegnata con scrivania computer e utenze o si avvalesse di quelle assegnate ai vari collaboratori. Non credo che la ricorrente avesse un orario fisso, ciò in quanto non era un giornalista interno. Per quanto è a mia conoscenza ritengo che sicuramente la ricorrente dovesse "negoziare" la sua assenza per ferie nei periodi principali dell'anno. Intendo dire che l'assenza per ferie veniva concordata tra le parti a seconda delle esigenze del giornale. L'assenza della ricorrente non poteva determinare l'interruzione delle rubrica e perciò la stessa doveva lasciare la rubrica e gli articoli pronti per il periodo di assenza. Sulla malattia non so rispondere. Tutti i giornalisti interni erano inseriti in un piano ferie. Non credo che la fosse inserita nel piano ferie ma non so rispondere con esattezza. La ricorrente ha curato anche la rubrica fissa chiamate "beauty", ma non ricordo in che periodo. Non saprei dire se la ricorrente abbia mai sostituito un giornalista interno.

Negli anni in cui io ero responsabile di "passioni" la ricorrente non si occupava della impaginazione ma posso riferire che procurava testo e foto per la sua rubrica. Non direi che la ricorrente avesse l'obbligo di rimanere a disposizione tra un pezzo e l'altro. Posso dire che almeno per il periodo in cui io sono stato capo redattore la ricorrente non si è mai rifiutata di scrivere un pezzo. Non posso parlare per i colleghi prima di me".

La teste [redacted], ha dichiarato:

"Sono giornalista per il settimanale Dike di Repubblica con funzioni di direttore. Ho lavorato per l'Espresso dal luglio [redacted] al novembre [redacted]. Iniziai come capo servizio ed in seguito nel giugno 2005 almeno così ricordo divenni capo redattore della sezione società e speciali. Mantenni tale qualifica fino alla fine del mio lavoro per l'Espresso. Conosco la ricorrente in quanto la stessa iniziò a collaborare con l'Espresso nel 2002, non ricordo il mese. All'epoca l'allora neo direttore [redacted] creò la sezione società nel giornale ed al suo interno una rubrica chiamata





da lei scritti. E' emerso pure come la stessa fosse sostanzialmente inserita nell'organizzazione aziendale ed assoggettata alle direttive dei capi servizio di cui doveva rispettare i tagli e l'enfasi sulle notizie suggeriti ( teste ' ). Aveva poi la responsabilità della rubrica curandone la "confezione" e all'occorrenza lei stessa proponeva i temi da trattare (teste ' ; teste ' ). Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, le stesse modalità con le quali si è svolta la prestazione rivelano la disponibilità della lavoratrice anche negli intervalli di tempo non lavorati ( v. teste ' . Pure il teste ' ha sottolineato che non vi era obbligo di presenza della ' ma la sua assenza non poteva comunque determinare l'interruzione della rubrica e perciò doveva assicurare gli articoli pronti per il periodo di assenza).

4.4. - In definitiva, la somma di questi elementi così come posti in luce dalla prova orale confermano che l'attività di collaborazione giornalistica pluriennale, ancorché non contrassegnata da una frequentazione assidua con la redazione, dal rispetto di un orario determinato dallo svolgimento di un'attività editoriale all'interno del sistema editoriale del giornale, si è tradotta in un apporto continuativo e duraturo nel tempo seppure limitato ad offrire servizi inerenti ad un settore informativo specifico di competenza (cfr. Cass. 13/11/2018 n. 29182), che è tipico dell'attività svolta dal collaboratore fisso, intesa "come svolgimento di un'attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze formative e informative di uno specifico settore" a cui si affianca la "responsabilità di un servizio, che implica la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o rubriche o articolo di dipendenza, per effetto del quale l'impegno del collaboratore di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro permane anche negli intervalli fra una prestazione e l'altra" (Cass. 17/06/1997, n. 5432; Cass. 27/6/1990, n. 6512; più recente, Cass. 13/11/2018, n. 29182; Cass. 20/05/2014, n. 11065 richiamate in motivazione dalla recente Cass. Sez. U. 28/01/2020 n. 1867).

4.5. - Proprio con riguardo all'arresto delle Sezioni Unite S.U. 1867/2020, vengono in rilievo le figure del redattore e del collaboratore fisso.

« L'art. 5 del CNLG prevede l'attribuzione della qualifica di redattore ai giornalisti professionisti impegnati a) nelle direzioni e nelle redazioni; b) come corrispondenti negli uffici di corrispondenza da Roma, dalle capitali estere e da New York; c) come inviati; d) come titolari degli uffici di corrispondenza di testate dedichino normalmente un'intera pagina alla locale cronaca cittadina, nonché ogni giornalista professionista che faccia parte di una redazione decentrata e così pure al giornalista professionista corrispondente da capoluoghi di provincia al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane o estere di carattere generale da lui elaborate.

9.2.- La figura del collaboratore fisso è invece delineata dall'art. 2 del C.N.L.G.: è anch'egli un giornalista, ma non è richiesta la qualifica di giornalista professionista; la sua prestazione si caratterizza per l'assenza della quotidianità dell'obbligo di presenza giornaliera nonché dell'osservanza di un orario di lavoro. Non di meno anche il collaboratore è un lavoratore subordinato quando siano riscontrabili nello





svolgimento del rapporto di lavoro i requisiti del vincolo di dipendenza, della responsabilità di un servizio e della continuità della prestazione, da intendersi come disponibilità continuativa a rendere la prestazione o le prestazioni richieste.

9.3.- Le differenze già tracciate dalla contrattazione collettiva sono state poi ulteriormente delineate dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 21/10/2015, n. 21424, richiamata da Cass. n. 3177/2019; cui *adde* Cass. 13/11/2018, n. 29182). Al redattore è richiesta una quotidianità dell'impegno e un inserimento concreto ed effettivo nell'organizzazione necessaria per la Corte di Cassazione - copia non ufficiale compilazione del giornale, vale a dire in quella apposita struttura costituita dalla redazione (Cass. 6/5/2015 n. 9119; Cass. 7/10/2013, n. 22785; Cass. 8/2/2011, n. 3037; Cass. 5/6/2009, n. 14913; Cass. 28/8/2003, n. 12252; Cass. 21/10/2000, n.13945).

Egli è direttamente coinvolto nella cosiddetta «cucina redazionale», partecipa alle riunioni di redazione, al «disegno» e all'impaginazione, alla scelta dei titoli, attraverso una stretta coordinazione con quella degli altri redattori (Cass. 13/11/2018, n. 29182, ed *ivi* ulteriori richiami).

9.4.- Diversamente il collaboratore fisso assicura una semplice continuità dell'apporto, limitato di regola ad offrire servizi inerenti ad un settore informativo specifico di competenza (ancora Cass. n. 29182/2018 cit.); non è richiesta la quotidianità, nel senso che non è tenuto a garantire la sua presenza giornaliera in redazione, né a partecipare alla «cucina» redazionale, né a rispettare un rigido orario di lavoro, sia pur nell'imprescindibile rispetto dei tempi di lavorazione del giornale e rimanendo a disposizione dell'azienda anche negli intervalli tra più prestazioni.

9.5.- L'idea di fondo che tra le due figure vi sia una differenza non meramente quantitativa - segnata solo dalla quotidianità della prestazione - ma anche qualitativa in ragione del maggior apporto professionale richiesto al redattore rispetto al collaboratore fisso, è alla base di alcune pronunce di questa Corte che, pur muovendo dalla constatazione dell'esistenza di elementi comuni caratterizzanti due figure professionali, ha comunque ravvisato un rapporto di sovraordinazione dell'una rispetto all'altra, con la conseguenza che «ben può il giudice di merito, al quale sia stato richiesto in giudizio il riconoscimento della qualifica di redattore, prendere in esame le concrete modalità di esercizio dell'attività lavorativa, così come dedotte dallo stesso lavoratore e risultanti acquisite al giudizio in esito a regolare contraddittorio, al fine del riconoscimento qualifica di collaboratore fisso, senza che sia perciò configurabile una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, giacché, in tal caso, il giudice, sulla base degli stessi fatti oggetto dedotti dal lavoratore, si limita, nell'ambito del principio *iura novit curia*, ad individuare l'esatta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro in contestazione» (Cass. 09/06/2000, n. 7931; Cass. 17/04/1990, n. 3168).

9.6.- In questa differenziazione di ruoli all'interno dell'azienda editoriale, in cui il redattore fornisce un contributo di maggiore esperienza e professionalità si giustifica la scelta della contrattazione collettiva di attribuire la relativa qualifica solo al giornalista professionista (art. 5) e di richiederne l'utilizzazione nell'ambito di determinate posizioni.





Sempre in ragione del diverso e maggior apporto professionale del giornalista redattore, si giustifica pure la scelta del legislatore di richiedere lo svolgimento di un periodo di praticantato e il superamento di una prova di idoneità professionale, non prevista invece per il pubblicitista.

E anche l'esclusività della prestazione, tipica del giornalista professionista - al quale soltanto, come si è detto, può essere attribuita la qualifica di redattore secondo la contrattazione collettiva - trova la sua *ratio* nell'esigenza di imporre al giornalista con maggiore professionalità di impiegare le sue energie lavorative nell'ambito della sola attività giornalistica.

9.7.- Queste ragioni non sono invece ravvisabili nell'attività del collaboratore fisso, al quale non solo non è richiesta la quotidianità della prestazione ma nemmeno la esclusività del lavoro giornalistico rispetto ad altre professioni o impieghi, in difetto di un'espressa previsione normativa in tal senso.

Le caratteristiche del collaboratore fisso sono solo quelle delineate dall'art. 2 C.N.L.G. (continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio) ed esse appaiono del tutto compatibili con quelle descritte dall'art. 1, l. n. 69 del 1963 (attività giornalistica non occasionale e retribuita, e non necessariamente esclusiva, potendo il pubblicitista esercitare anche altre professioni o impieghi). E come il pubblicitista «può, ma, evidentemente, non deve svolgere altra attività professionale» (secondo quanto affermato da autorevole dottrina), altrettanto il collaboratore fisso può ma non deve essere occupato in altri impieghi professionali, non essendo la mancanza di esclusività (l'unico) elemento qualificante della sua prestazione. [...] » (così si legge in parte motiva di Cass. S.U. 1867/2020).

4.6. - In forza di tali precisazioni in punto di diritto, è opportuno riassumere e ribadire il convincimento di questa Corte che, nella vicenda in esame, le citate testimonianze evidenziano lo svolgimento di attività giornalistica subordinata, attesa la ricorrenza di elementi distintivi quali la continuità della prestazione, la responsabilità del servizio, la costante messa a disposizione della prestazione lavorativa, l'inserimento nell'organizzazione editoriale, la soggezione alle direttive dei superiori.

4.7. - Di contro, è irrilevante che la ricorrente non fosse obbligata a recarsi in redazione ogni giorno e potesse lavorare presso il proprio domicilio, che non utilizzasse le postazioni fisse e tutti gli strumenti del giornale, che non fosse tenuta a rispettare precisi orari di lavoro, che non dovesse richiedere apposita autorizzazione per eventuali ferie; la ricorrenza di tali elementi non è infatti necessaria ai fini del riconoscimento della qualifica di collaboratore fisso.

4.8. - Ulteriore elemento chiarificatore dei rapporti posti in essere tra la ricorrente e l'Impresa giornalistica è dato dalla circostanza acclarata che la stessa giornalista abbia, per anni, assicurato la cura e la responsabilità dei servizi all'interno di rubriche fisse, riproposte negli anni dal giornale anche se diversamente denominate ( si pensi alla rubrica "Tentazioni" reintitolata "Passioni") e che hanno visto l'apporto stabile, costante e continuativo della ricorrente ( curava la confezione





Corte di Appello di Roma

di alcune rubriche fisse del giornale e all'occorrenza si occupava di scrivere articoli che proponeva lei o che le venivano assegnati: v. teste cit.)

4.9. - Per completezza, vale evidenziare che i giudici di legittimità hanno di recente chiarito che la responsabilità del servizio va intesa come l'impegno del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti d'informazione, e non come responsabilità dell'intero settore, e che d'altro canto non è corretto desumere la mancanza di una messa a disposizione di energie lavorative dalle sole pattuizioni contrattuali, dovendosi avere riguardo, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato od autonomo, anche al concreto atteggiarsi dello stesso (Cass. n. 11065/2014).

4.10. - Del resto, la stessa giurisprudenza di legittimità ha da tempo confermato la piena compatibilità di un notevole grado di autonomia goduto dal lavoratore-giornalista rispetto alla natura subordinata del rapporto, di talché la non quotidianità della prestazione e l'autonomia del suo svolgimento costituiscono carattere peculiare di tale rapporto di lavoro, di cui si tiene conto in sede di contrattazione collettiva nel determinare la misura delle retribuzioni; ciò che rileva è che il giornalista si tenga sempre a disposizione dell'editore per eseguirne le istruzioni, anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra, mentre rileva in senso contrario la circostanza che le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi con retribuzione commisurata alla singola prestazione (Cass. n. 6983/2004 e n. 4797/2004).

4.11. - La subordinazione, quindi, non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni (cfr. Cass. 17 agosto 2004 n. 16038; conforme Cass. 9 febbraio 1996 n. 1024).

Né, d'altro canto, può rilevare il giudizio dei testi, in quanto consistente in sostanza in una mera valutazione, che è loro preclusa, circa la natura giuridica della collaborazione prestata dalla (in termini di autonomia o subordinazione).

4.12. - Vanno invece valorizzati gli elementi documentali, quali l'ingente numero di pezzi scritti e pubblicati dalla appellante in quasi quindici anni (doc. 5 della produzione di parte ricorrente); la continuità del lavoro svolto dalla giornalista per le rubriche fisse della rivista settimanale "L'Espresso", con permanente messa a disposizione delle energie lavorative, anche tra una prestazione e l'altra, e correlativo affidamento della società sulla copertura dello specifico settore informativo (anche) grazie al contributo della ricorrente.

La Corte ritiene, dunque, che le argomentazioni di parte appellante in ordine alla natura subordinata dell'attività lavorativa svolta dalla sin dall'inizio del 1990 siano condivisibili e resistono alle censure mosse dalla società, inidonee a sovvertirne la compiutezza e la piena rispondenza ai principi vigenti in tema accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico.





5. - Posto che, come già detto, dalla lettura coordinata di documenti e prove orali si evince il dato certo della continuità dell'attività dell'appellante, sostanziata nella sistematica stesura di articoli prevalentemente in tema di cultura e spettacolo - è corretta altresì la qualificazione del rapporto secondo indicazioni dettate dall'art. 2 CCNL di settore per delineare la figura del collaboratore fisso, tra cui appunto, il requisito della 'continuità di prestazione'.

In tali termini, pertanto, la sentenza di primo grado deve essere riformata.

6. - Nei limiti della originaria domanda attorea va quindi dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti a far data dal 1° marzo 1990, tuttora in essere, con inquadramento nella qualifica di "collaboratore fisso" ex art. 2 del CNLG.

7. - Riguardo alle eccezioni sollevate sul punto dalla società appellata, rimaste assorbite dalla statuizione di rigetto di primo grado, va detto, in sintesi, quanto segue.

7.1. - Infondata è sicuramente l'eccezione di decadenza di cui all'art. 32, commi 1-4, della legge 183/2010; infatti la domanda di riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotta in giudizio si sottrae senza dubbio alcuno al suddetto regime decadenziale, di stretta interpretazione e applicazione.

7.2. - Del pari, priva di pregio appare la deduzione della società appellata che muove dalla contestazione della mancanza di impugnativa della transazione stragiudiziale sottoscritta dalle parti in data 24 aprile 2015, per effetto della quale la ricorrente, unitamente alla stipula di un nuovo contratto di collaborazione con scadenza dicembre 2015, aveva rinunciato a qualsiasi rivendicazione riguardo rapporti intercorsi tra le parti dal 1° marzo 2004 al 28 febbraio 2015. Per verità quest'ultima ha documentato di avere impugnato stragiudizialmente con lettera raccomandata a.r. del 29 maggio 2015 suddetta transazione, nel contempo mettendo in mora la società convenuta. Tanto basta per ritenere assorbito l'accertamento dell'inefficacia del su descritto atto di rinuncia nella più ampia domanda giudiziaria di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in essere tra le parti.

7.3. - Quanto, poi, all'obiezione secondo cui la ricorrente non avrebbe formulato alcuna richiesta di riammissione in servizio, la stessa è superata dalla circostanza che all'atto della proposizione del ricorso, in cui si è cristallizzata la domanda e gli effetti da essa discendenti, il rapporto di collaborazione (di cui si è dedotta la natura subordinata) era ancora in essere sicché non si era ancora in presenza di alcun fenomeno risolutorio del rapporto medesimo.

8. - Disattese dunque le pregiudiziali che precedono e passando ad esaminare domande conseguenti al riconoscimento del rapporto di lavoro giornalistico, per quanto riguarda le differenze retributive rivendicate dalla società appellata, la società appellata contesta innanzitutto che i compensi percepiti come collaboratore autonomo sarebbero di gran lunga superiori a quanto spettante come giornalista subordinato nella specie del collaboratore fisso.





Corte di Appello di Roma

8.1. - Osserva il Collegio che tali obiezioni, in quanto dirette a fare applicazione del principio dell'assorbimento nei rapporti di lavoro qualificati come autonomi e convertiti, *ope iudicis*, in subordinato (v. per tutte, Cass. 46/2017), sono corrette, tanto che è stata disposta *ctu* contabile.

8.2. - Quanto al "percepito" effettivamente nei calcoli eseguiti dal *ctu* nominato dal Collegio emerge l'indicazione di importi minori di quelli che emergono dai conteggi in atti.

Infatti, dall'esame della documentazione in atti risulta che quanto in ipotesi spettante a \_\_\_\_\_ per tutta la durata del rapporto (1990-2015) sulla base dell'inquadramento nella qualifica di "collaboratore fisso" risulta complessivamente inferiore a quanto di fatto percepito.

A titolo di TFR - che in questa sede può essere solo determinato sotto forma di "quota di accantonamento" essendo assorbita la questione della eventuale sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro - invece la somma dovuta è pari ad €. 42.954,14 (vedi conclusioni della relazione tecnica depositata in data 26 aprile 2021 dal *ctu* dott.ssa Caterina Tierri).

8.3. - Questo Collegio, infine ritiene di dover aderire ai conteggi effettuati dal *ctu* nominato a tal fine in questo grado, alla cui stregua, è emerso un percepito di gran lunga superiore a quanto spettante sulla base dell'inquadramento nella qualifica di redattore di collaboratore fisso.

8.4. - Inoltre, le valutazioni tecnico contabili operate dal *ctu*, che appaiono peraltro esenti da vizi di calcolo o di metodo, resistono pure alle osservazioni di parte appellante, secondo cui, avendo le parti concordato per ogni articolo un compenso maggiore di quanto previsto dalla Contrattazione Collettiva, di tali maggior importi si sarebbe dovuto tener conto nel valorizzare gli istituti diretti e indiretti quali 13<sup>^</sup>, ferie, accantonamenti TFR e relativi contributi previdenziali.

Tale obiezione, per quanto sopra precisato, non ha fondamento atteso che, in senso contrario, va applicato il principio del riassorbimento in forza del quale, secondo costante giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui un rapporto di lavoro qualificato come autonomo sia convertito, *ope iudicis*, in subordinato, poiché il diritto del lavoratore alla retribuzione trae origine esclusivamente dalla previsione del c.c.n.l. in relazione al livello riconosciuto, deve trovare applicazione il solo criterio dell'assorbimento, salvo che per il TFR che matura alla cessazione del rapporto senza che sia concepibile un controllo sui differenti titoli, sicché va escluso il diritto ad una applicazione cumulativa dei benefici previsti dal contratto individuale e quello collettivo (Cass. n. 46/2017 cit.).

9. - Quanto alla domanda relativa all'obbligo del versamento dei contributi non prescritti e a quella di risarcimento del danno previdenziale per quelli prescritti giova precisare che la prima va certamente accolta stante il contraddittorio con l'Ente previdenziale di competenza; per la seconda vale il principio secondo cui prima del raggiungimento dell'età pensionabile, la situazione giuridica soggettiva di





cui può essere titolare il lavoratore nei confronti del datore di lavoro, consiste nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso (v. Cass. n.18661/2020).

Nel caso di specie, non essendovi prova del raggiungimento dell'età pensionabile dell'appellante né attualità del danno, la rinuncia non potrà che essere di mero accertamento.

9.1. - Orbene, anche per l'accertamento del danno potenziale da omessa contribuzione, soccorre il lavoro peritale svolto dal ctu che lo ha quantificato, in termini di danno differenziale in relazione a tutto il periodo di contribuzione documentalmente prescritta, in complessivi €. 42.287,41, per gli anni dal 1990 - 2000, e €. 170.375,29, per gli anni dal 2001 - 2010.

9.2. - L'Istituto previdenziale, all'uopo interpellato dallo stesso ctu, ha chiarito come per la , non risulti alcun contributo nella gestione sostitutiva dell'AGO in quanto lavoratrice autonoma, mentre risulta aperta una posizione assicurativa nella Gestione Separata dell'ente con decorrenza dal 1 gennaio 1996.

I contributi qui accreditati, sono stati versati dalla stessa, anche per il periodo 2001 - 2008. Solo dal 1° gennaio 2009, e cioè da quando viene istituita presso l'INPGI la Gestione Separata con obbligo di versamento della relativa contribuzione di 2/3 a carico del committente ed 1/3 a carico del collaboratore, la GEDI ha provveduto al relativo versamento.

"Pertanto l'Istituto specifica che, qualora dovesse essere costituita una posizione nella Assicurazione Generale Obbligatoria, per il periodo 2001 - 2008 la contribuzione versata sarebbe restituita direttamente all'interessata mentre, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al novembre 2010 sarebbero restituiti al committente € 6.001 per l'anno 2009 ed €. 6.882 per il 2010, il quale poi dovrebbe provvedere alla restituzione di 1/3 trattenuto a suo tempo alla lavoratrice".

La somma calcolata di €. 170.375,29 si riferisce quindi al periodo caduto in prescrizione 2001 - 2010 con le precisazioni che precedono. Ai fini dell'anzianità contributiva totale, specifica sempre l'Istituto, occorrerà poi eventualmente, tenere in considerazione anche le 728 settimane, riferite al periodo gennaio 1996 - dicembre 2000 e 25 novembre 2010 - dicembre 2020, presenti nella Gestione Separata dello stesso Inpgi. Per queste settimane la contribuzione è stata versata dal committente dal 2009 sino alla interruzione del rapporto, mentre per i periodi precedenti e successivi il versamento è stato effettuato direttamente dall'interessata.

9.3. - Su richiesta di chiarimenti da parte di questa Corte, lo stesso ctu ha ribadito che la contribuzione versata in Gestione separata come lavoratore autonomo e/o co.co.co non incide sulla determinazione del danno da omissione contributiva in quanto si tratta di contribuzione versata in una gestione diversa da quella nella quale la ricorrente dovrebbe essere inquadrata qualora venisse riconosciuta la qualifica di collaboratore fisso.





Corte di Appello di Roma

“La signora [redacted] ha adito la Corte per il riconoscimento della subordinazione con conseguente costituzione di posizione assicurativa nella gestione Ago dell'Inpgi; essendo prescritto il periodo dal 2001 al 2010, l'omessa contribuzione potrebbe essere sanata con la rendita vitalizia da calcolarsi nella gestione di riferimento e cioè nell'Ago. I contributi versati nella Gestione Separata INPGI non sono utilizzabili per il calcolo della rendita in oggetto pertanto le relative somme, in base alla normativa dell'ente previdenziale, potrebbero essere restituite all'assicurata per il periodo 2001- 2008 e alla Gedi (con restituzione della quota di 1/3 all'assicurata) per il periodo 2009-2010, anni coincidenti con il periodo prescritto di cui sopra.

In sostanza quanto versato nella Gestione Separata non è utilizzabile ai fini del calcolo della rendita vitalizia nell'Ago né ai fini del calcolo del differenziale pensionistico come inteso dal CTP (differenza tra quanto maturato come lavoratore autonomo e quanto maturabile come subordinato). La somma che eventualmente dovrebbe essere versata dalla Gedi qualora venisse riconosciuto l'inquadramento della [redacted] come lavoratore dipendente, è quella calcolata e definita secondo la normativa e procedura indicate dall'Istituto stesso, procedura peraltro non contestata dallo stesso CTP nelle sue osservazioni” ( così si legge nei chiarimenti scritti depositati dal ctu in data 21 ottobre 2021).

9.4. - Alla stregua delle risposte che precedono, quindi, vanno confermati i importi indicati dallo stesso ctu che rappresentano correttamente il danno potenziale previdenziale derivante alla lavoratrice dall'omesso versamento contributivo in relazione ai periodi per i quali risulta oramai maturata la prescrizione quinquennale ai fini del loro recupero da parte dell'Ente previdenziale.

10. - In definitiva, assorbita ogni altra questione, ivi comprese quelle non riproposte con il presente gravame, in riforma della sentenza impugnata vanno accolte le domande della lavoratrice nei termini e limiti che precedono.

11. - Quanto alla regolamentazione delle spese, avuto riguardo all'andamento complessivo del giudizio della situazione di reciproca soccombenza che ricorre anche nel caso di accoglimento solo in parte dell'originaria domanda attorea (v. per tutte Cass. 516/2020), sussistono giusti motivi per compensare tra le parti, in misura della metà, le spese del doppio grado, ponendo a carico della società, sostanzialmente soccombente, la restante parte, come da liquidazione contenuta in dispositivo. Spese interamente compensate nei confronti dell'Inpgi. Le spese di ctu sono poste interamente a carico della Gedi s.p.a., liquidate come da separato provvedimento.

12. - Deve darsi atto nei confronti dell'appellante incidentale della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione - anche incidentale - respinta integralmente e dichiarata inammissibile e improcedibile.





Corte di Appello di Roma

**P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni altra domanda, dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti a far data dal 1° marzo 1990, tuttora in essere, con inquadramento nella qualifica di "collaboratore fisso" ex art. 2 del CNLG, con conseguente obbligo della società appellata alla regolarizzazione contributiva per il periodo non coperto da prescrizione (decorrenza 24 novembre 2010).

b) Dichiara che la quota di accantonamento del TFR, in favore dell'appellante, è pari a 43.250,44, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo.

c) Dichiara che il danno da omissione contributiva a carico di GEDI-Gruppo Editoriales.p.a (già Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a.) siccome spettante in relazione al periodo di contribuzione prescritta, ammonta, per gli anni dal 1990 - 2000, ad € 42.287,41, e, per gli anni dal 2001-2010, ad €. 170.375,29, quantificati all'attualità.

d) Condanna GEDI-Gruppo Editoriale s.p.a (già Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a.) al pagamento, in favore di \_\_\_\_\_, della metà delle spese di lite, liquidate, per l'intero, quanto al primo grado, in complessivi € 4.800,00, e quanto al presente grado, in complessivi € 5.500,00, oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, Iva, se dovuta, e Cpa come per legge, dichiarando compensate tra le stesse parti la restante metà. Pone a definitivo carico della predetta società il pagamento delle spese di ctu liquidate come da separato provvedimento.

e) Dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto da INPGI. Spese compensate.

f) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 19/11/2021

IL CONSIGLIERE EST  
DOTT. CARLO CHIRIACO

IL PRESIDENTE  
DOTT. SSA MARIA ANTONIA GARZIA



